



Consiglio delle Autonomie Locali Consorzio dei Comuni Trentini

Portale a servizio dei Comuni e delle Autonomie Locali

Newsletter Servizio Privacy 8/2009 del 14.09.2009

Lavoro pubblico: Divieto di diffusione on-line di dati sullo stato di salute di un dipendente – la problematica relativa alla pubblicazione dei provvedimenti nella rete civica.

Il Garante privacy blocca la diffusione di dati sanitari di una dipendente provinciale pubblicati sul sito dell'ente locale e liberamente reperibili in Internet.

Il provvedimento di blocco e la conseguente apertura di un'istruttoria per la rilevazione della responsabilità amministrativa (oltreché civile) è scattato a seguito della segnalazione della dipendente che, attraverso un motore di ricerca, aveva rinvenuto on-line alcuni atti della provincia in cui erano riportati i suoi dati anagrafici e delicate informazioni sul suo stato di salute, la cui diffusione è vietata dal Codice privacy.

Dagli accertamenti del Garante è emerso che due delibere del servizio personale della provincia relative ad una richiesta di riconoscimento di infermità per causa di servizio presentata dalla dipendente erano direttamente visualizzabili sul sito istituzionale dell'ente nonché liberamente accessibili attraverso il motore di ricerca.

In uno dei provvedimenti venivano riportati i dati anagrafici della dipendente nonché in dettaglio il giudizio medico legale con il tipo di infermità riscontrata.

Nel disporre il blocco dei dati sanitari trattati in modo illecito, il Garante ha ribadito il principio che le amministrazioni locali, fermo restando il rispetto degli obblighi di legge sulla trasparenza delle deliberazioni dell'ente, devono selezionare con estrema attenzione i dati personali da diffondere, non solo alla luce dei principi di pertinenza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite dai singoli provvedimenti, ma anche in relazione al divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

In particolare, richiamando le indicazioni fornite in passato circa l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione, il Garante ha evidenziato ancora una volta che le disposizioni legislative o regolamentari che prevedono forme di pubblicazione obbligatoria delle deliberazioni adottate o degli atti conclusivi di taluni procedimenti amministrativi *"non autorizzano di per sé, a trasporre tutte le deliberazioni così pubblicate in una sezione del sito Internet dell'ente liberamente consultabile"* (artt. 11 e 22 del Codice; *Provvedimento di data* 19 aprile 2007, *Provvedimento generale di data* 14 giugno 2007).

Anche quest'ultimo intervento del Garante si deve ben intendere non come volto a porre ostacoli o divieti alla meritoria attività degli enti locali di pubblicizzazione anche attraverso la rete civica dei propri atti a servizio e favore dei cittadini ma ha segnalare la necessità che tale attività deve svolgersi nel rispetto del diritto alla riservatezza degli interessati. In tal senso deve essere posta particolare attenzione nel trattamento dei dati sia nella fase di formazione del provvedimento che nella sua diffusione mediante lo strumento di internet.

Cordiali saluti.

Il Coordinatore
dott. Gianni Festi